Regolamento di funzionamento del Consiglio di Dipartimento

(approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 6 febbraio 2019)

ART. 1 - CONVOCAZIONE e SEDUTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato, in via ordinaria, con cadenza almeno mensile, e in via straordinaria ogni volta in cui il Direttore lo ritenga opportuno. E' convocato altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.

Le sedute si svolgono secondo una calendarizzazione annuale predisposta dal Direttore e portata a conoscenza di tutti i Componenti.

Il Consiglio si riunisce nei giorni stabiliti e prosegue i suoi lavori fino al completamento dell'ordine del giorno.

All'inizio di ogni seduta, il Consiglio stabilisce il tempo massimo di durata della seduta stessa. Qualora non si concluda entro detto termine l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio viene aggiornato al giorno successivo o nel termine massimo di tre giorni lavorativi.

ART. 2 - MODALITÀ DI INVIO DELLA CONVOCAZIONE

La convocazione, contenente l'ordine del giorno è firmata dal Direttore, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal sostituto del Direttore e deve essere inviata dall'indirizzo istituzionale di posta elettronica della direzione (direzione.farmacia@uniba.it) all'indirizzo di Posta Elettronica di ciascun componente del Consiglio di Dipartimento almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, salvo eccezionali e comprovati casi di urgenza. La convocazione è pubblicata sul sito web del Dipartimento.

ART. 3 - ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore anche sulla base di eventuali proposte di almeno 5 Componenti ed è redatto per argomenti accorpati.

I Componenti hanno facoltà di chiedere al Presidente, all'inizio della seduta del Consiglio di Dipartimento, di inserire all'ordine del giorno dei lavori di una successiva seduta specifici argomenti. Gli argomenti saranno trattati secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno, salvo diversa richiesta motivata del Direttore o dei Componenti approvata seduta stante dal Consiglio.

ART. 4 - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Dipartimento è regolarmente costituito con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 5 - INTERROGAZIONI, VARIE ED EVENTUALI

Le interrogazioni - verbali o scritte - che, ogni Componente intenda rivolgere al Direttore o al Coordinatore, sono avanzate, nell'ambito delle "Varie ed Eventuali" e possono essere trattate, a discrezione del Direttore, nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva, dopo aver acquisito gli opportuni elementi istruttori.

Nella voce "Varie ed eventuali", se presente, sono trattati argomenti che non comportino oneri di spesa.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE

Nei tre giorni lavorativi precedenti la riunione del Consiglio di Dipartimento ciascun Componente ha facoltà di prendere visione, presso la Direzione di Dipartimento ovvero nell'area riservata online, della documentazione relativa a ciascun argomento in discussione. Gli Uffici provvederanno, su apposita richiesta, a trasmettere ai componenti del Consiglio di Dipartimento la documentazione necessaria ad acquisire ogni opportuno elemento di giudizio sugli argomenti in discussione.

La bozza del verbale in approvazione è inviata dall'indirizzo istituzionale di posta elettronica del Coordinatore di Dipartimento all'indirizzo di Posta Elettronica di ciascun componente del Consiglio di Dipartimento almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, salvo eccezionali e comprovati casi di urgenza.

ART. 7 - ASPETTI FINANZIARI

Tutte le proposte di delibera che comportano una spesa dovranno recare l'indicazione del relativo onere finanziario e lo specifico Fondo di bilancio su cui avviene l'imputazione con l'indicazione della disponibilità iniziale e di quella residua.

ART. 8 - DURATA DEGLI INTERVENTI, QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PROCEDURALI

La durata dei singoli interventi in Consiglio, salva diversa determinazione del Direttore, per il quale le limitazioni che seguono non trovano applicazione, non può eccedere i 5 minuti.

Ciascun Componente non può intervenire per più di una volta sullo stesso argomento rispettando i limiti di tempo salva diversa determinazione del Direttore.

A ciascun Componente è assicurato il diritto di replica che non può eccedere i due minuti.

Nel corso dell'intervento il Componente non può essere interrotto, se non dal Direttore.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano.

Le delibere che rigurdano profili inerenti alla persona sono assunte mediante la modalità del voto segreto.

Per i Componenti vige, altresì, il principio della riservatezza sull'andamento dei lavori e sulla discussione avvenuta nell'ambito della riunione.

Il Consiglio di Dipartimento potrà pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo e dare pubblicità della propria decisione.

ART. 9 - VERBALIZZAZIONE

Di ogni seduta si redige il processo verbale. Il verbale riporta il testo delle delibere, ciascuna delle quali contiene le premesse, la motivazione, gli eventuali allegati e l'esito della votazione.

Nel verbale sono altresì riportati gli eventuali interventi e le dichiarazioni di voto di cui si richieda in aula la verbalizzazione e si consegni il testo entro il termine della seduta.

Il dibattito consiliare è integralmente registrato su supporto digitale - ai soli fini della esatta redazione del verbale per eventuali riscontri- da conservarsi fino all'approvazione dello stesso verbale.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore di Dipartimento o in caso di assenza o impedimento dal Direttore Generale Vicario.

Il verbale della riunione precedente è dichiarato come letto ed approvato all'inizio della riunione ordinaria successiva, qualora non vengano presentate osservazioni o rilievi da parte dei Componenti. I Componenti assenti alla riunione di cui si approva il verbale sono considerati astenuti dall'approvazione e non possono presentare osservazioni o rilievi.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quelle per le quali norme di legge o di regolamenti interni prevedano espressamente maggioranze qualificate. Nel caso in cui il numero dei voti favorevoli è pari a quello dei non favorevoli (somma degli astenuti e dei contrari) prevale il voto del Direttore.

Ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere la verifica del numero legale per la validità delle votazioni.

Le mozioni - tranne le mozioni d'ordine - e le risoluzioni sono votate secondo l'ordine di presentazione.

Le deliberazioni approvate sono immediatamente esecutive a meno che non sia diversamente previsto da disposizioni normative e regolamenti.

ART. 11 - PUBBLICITA' DEI VERBALI ED ESTRATTI

Gli atti del Consiglio sono pubblici. Essi sono sempre a disposizione dei Componenti per eventuali consultazioni. Ogni Componente ha facoltà di chiedere copia, in formato elettronico, del verbale approvato.

I dispositivi ed i verbali del Consiglio di Dipartimento sono pubblicati sul sito web del Dipartimento, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di tutela e riservatezza dei dati personali.

Le richieste di informativa sugli atti e di rilascio di estratti dai verbali vanno presentate con le modalità di cui al Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato con D.R. n. 5739 del 28.11.2012.

ART. 12 - COMMISSIONI

Il Consiglio di Dipartimento può nominare apposite Commissioni con funzione istruttoria e propositiva. Esse sono composte di norma da 3 componenti e possono farvi parte membri esterni al Consiglio.

Ogni Commissione elegge al proprio interno un Presidente che relazionerà al Consiglio sui lavori della commissione.

Per il funzionamento si osservano, ove applicabili, le norme relative al funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

Tutte le Commissioni decadono alla fine del proprio mandato e, comunque, con la decadenza del Consiglio.

ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni.

Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.